Accesso a documenti relativi attività di indagine ed accertamenti svolti dalle forze di Polizia

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Prefettura di con riferimento alla situazione di seguito riportata.

Il sig., assegnatario di un appartamento di edilizia residenziale popolare dell'Istituto Autonomo Case Popolari, sito in, dopo aver manifestato una forte conflittualità con i condomini dello stabile trasferiva la propria residenza in altro appartamento in affitto. Successivamente denunciava l'occupazione abusiva del predetto alloggio popolare, nell'assenza del legittimo assegnatario, chiedendone lo sgombero – non ancora effettuato nonostante l'ordinanza del sindaco di del 22 dicembre 2016.

Nel quadro così delineato il sig., nel gennaio 2018, presentava alla Prefettura di un'istanza d'accesso a tutti gli atti relativi alla predetta vicenda e, convocato per esercitare l'accesso richiesto per il successivo 15 febbraio, otteneva solo un accesso parziale ai documenti oggetto di interesse.

La Prefettura di ometteva, infatti, di ostendere "documenti riguardanti attività di indagine e accertamenti svolti dalle locali Forze di Polizia unitamente a denunce che terze persone hanno presentato nei confronti dello stesso sig.", ritenendo che tali documenti potessero compromettere il diritto alla riservatezza dei terzi. Deduceva inoltre che una simile istanza avrebbe di fatto consentito un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

Successivamente il sig. inviava alla Prefettura una nota nella quale, dopo aver espresso il proprio disappunto nei confronti dell'operato della stessa, rinnovava la richiesta di accesso integrale agli atti.

La Prefettura di si rivolgeva pertanto alla Commissione sottoponendole la questione.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

L'istante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo* avendo la richiesta ad oggetto documenti che personalmente lo riguardano ed atti ad incidere direttamente sulla sua sfera giuridica soggettiva. Inoltre, con riferimento alla denuncia di occupazione abusiva e alla successiva richiesta di sgombero, il sig. vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

L'istanza, per come formulata, non pare volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita né l'accesso può essere escluso con un generico richiamo alla riservatezza di terze persone.

Con riguardo a tale ultimo profilo l'amministrazione non specifica neppure quali soggetti vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza e pertanto non è possibile in concreto valutare il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. Se il riferimento è ai terzi che hanno presentato denunce nei confronti dell'istante la Commissione ricorda e precisa che nell'ordinamento

giuridico non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Secondo il costante orientamento di questa Commissione ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo nei suoi confronti, non potendo l'amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. Tale diritto tra l'altro recede quando venga in rilievo l'accesso cd. difensivo, finalizzato alla cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

Per quanto attiene invece al richiamo alle attività di indagine e agli accertamenti delle forze di polizia la Commissione osserva quanto segue. Le singole amministrazioni, ex art. 24 comma 2 della legge 241/90, individuano le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso: l'esclusione dall'accesso di una determinata categoria di atti, nei casi di segreto e di divieto di divulgazione, deve pertanto essere prevista da norma regolamentare.

Inoltre, con specifico riguardo alle attività di indagine la Commissione ricorda che la pendenza di un'indagine non implica *ipso iure* l'inaccessibilità degli atti o dei provvedimenti connessi all'oggetto della stessa: saranno inaccessibili solo quelli coperti da segreto istruttorio e per i quali è stato disposto il sequestro (TAR Catania 229/17 e TAR Lecce 2231/14).

Secondo la recente giurisprudenza amministrativa, infatti, gli atti amministrativi «posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, l. n. 241/1990».

La mera trasmissione degli atti al vaglio della magistratura penale, in assenza di un atto di sequestro, non comporta che gli stessi siano coperti da segreto, sì che l'accesso non può essere né negato né differito. Infatti ammettere il divieto di accesso per tutti gli atti connessi a denunce comporterebbe l'arbitraria esclusione di intere categorie di documenti sì da essere in netto contrasto, alterandole, con le norme di rango primario che regolano la materia. (Così anche Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117 e CdS, VI, 29 gennaio 2013, n. 547)

Pertanto con specifico riferimento al caso di specie – ed in ogni caso analogo - sarà onere della amministrazione adita rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per sapere se gli atti oggetto di istanza siano o meno coperti da segreto istruttorio ed ottenere l'eventuale nulla osta all'ostensione degli stessi.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.